

I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
(RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO);
QUOTE PENSIONISTICHE EX INPDAI- 2026;
MASSIMALE RETRIBUZIONE PENSIONABILE EX INPDAI- 2026.

APPROFONDIMENTO

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Per effetto della riforma operata con la legge n. 335/1995, esistono tre sistemi di calcolo della pensione:

1. **il sistema retributivo**, nel quale l'importo della pensione è commisurato alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi;
2. **il sistema contributivo**, nel quale l'importo della pensione è rapportato alla «quantità» dei contributi versati nell'arco dell'attività lavorativa e alla speranza di vita al momento del pensionamento;
3. **il sistema misto**, che si configura come una combinazione dei due predetti sistemi di calcolo.

SEGUE

I tre sistemi di calcolo vengono applicati *pro rata temporis* in relazione alla **anzianità contributiva maturata al 31.12.1995**. In particolare:

- a) chi a quella data aveva ha maturato **almeno 18 anni di anzianità contributiva** ha diritto a una pensione calcolata con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e, per effetto della riforma Monti-Fornero, con il sistema contributivo dal 01.01.2012;
- b) chi alla stessa data aveva **meno di 18 anni di contributi** ha diritto a una pensione c.d. mista: calcolata con il sistema retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995 e con il sistema contributivo per le anzianità maturate dal 01.01.1996;
- c) chi **ha il primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995** ha diritto a una pensione calcolata integralmente con il sistema contributivo.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO - INTRODUZIONE

Nel sistema retributivo **la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni** (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Tale sistema si basa su tre elementi:

- 1) **l'anzianità contributiva**, data dal totale dei contributi (ad ogni titolo versati) fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo;
- 2) **la retribuzione/reddito pensionabile**, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutati sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
- 3) **l'aliquota di rendimento**, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di redditi elevati.

IL SISTEMA RETRIBUTIVO - L'IMPORTO DELLA PENSIONE

L'importo della pensione retributiva è costituita dalla somma di due distinte quote:

1. **la quota A** è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 e **corrisponde alla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, (260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento)** per i lavoratori dipendenti; e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.
2. **la quota B** è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 01.01.1993 fino alla data di decorrenza della pensione e **corrisponde alla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti** e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

N.B. Le singole retribuzioni annue incluse nel calcolo della retribuzione media finale pensionabile sono rivalutate - sulla base di una serie di coefficienti forniti dall'ISTAT- dall'anno in cui sono percepite fino a quello immediatamente precedente il pensionamento (si veda il Messaggio INPS del 14 marzo 2025 , n.914 e messaggio n. 1926 del 18 giugno 2025 non pubblicato sul sito dell'Istituto ma consultabile sul web).

Per il 2026 bisogna attendere il nuovo messaggio dell'INPS

L'IMPORTO DELLA PENSIONE (2)

3. Si suddivide la retribuzione per in fasce (vedi tavelle successive) e per ciascuna di esse si applicano le aliquote di rendimento (diverse per quota A e B) e così si ottiene la quota annua di prestazione maturata dal lavoratore;
4. Le due quote (A e B) di pensione annue devono essere poi moltiplicate per le anzianità contributive maturate dal lavoratore.
- 5. Il risultato della moltiplicazione costituisce la pensione totale corrispondente alla quota A e alla quota B.**

L'aliquota di rendimento è un valore che viene utilizzato per trasformare in pensione la media delle retribuzioni annue rivalutate (cosiddette retribuzioni pensionabili) percepite dal lavoratore **entro un tetto di 40 anni di contributi**.

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2026 QUOTA A

Tabella O FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO					
1 - ANZIANITA' MATURE AL 31 DICEMBRE 1992					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annua per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
2026					
Fino a € 56.224,40	1.081,23	80	0,00153846	44.979,51	3.459,96
Oltre € 56.224,40	1.081,23				
Fino a € 74.778,46 (fascia di € 18.554,05)	1.438,05 356,80	60	0,0011538	11.131,99	856,31
Oltre € 74.778,46	1.438,05				
Fino a € 93.332,50 (fascia di € 18.554,05)	1.794,85 356,80	50	0,000961538	9.277,04	713,62
Oltre € 93.332,50	1.794,85	40	0,00076923		

Fascia	Aliquote rendimento su un anno
Prima fascia retribuzione	2%
Seconda fascia	1,50%
Terza fascia	1,25%
Quarta fascia	1,00%

FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2026- QUOTA B: DAL 01.01.1993 FINO AL 31.12.1995 O 31.12.2011

2 – ANZIANITA' ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993					
Fasce di retribuzione e di reddito		Aliquote percentuali di rendimento		Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva	
Importo annuo	Importo settimanale	Annuo per 40 anni di anzianità contributiva	Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva	Importo annuo	Importo mensile
2026					
Fino a € 56.224,40	1.081,23	80	0,00153846	44.979,51	3.459,96
Oltre € 56.224,40	1.081,23				
Fino a € 74.778,46 (fascia di € 18.554,05)	1.438,05 356,80	64	0,001230769	11.874,65	913,43
Oltre € 74.778,46	1.438,05				
Fino a € 93.332,50 (fascia di € 18.554,05)	1.794,85 356,80	54	0,001038461	10.019,24	770,71
Oltre € 93.332,50	1.794,85				
Fino a € 106.826,37 (fascia di € 13.493,87)	2.054,36 259,49	44	0,000846153	5.937,40	456,72
Oltre € 106.826,37	2.054,36	36	0,000692307		

Fascia	Aliquote rendimento su un anno
Prima fascia retribuzione	2,00%
Seconda fascia	1,60%
Terza fascia	1,35%
Quarta fascia	1,10%
Quinta fascia	0,90%

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO – IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

- Per i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi a partire dal 1°gennaio 1996 oppure che hanno optato per il sistema contributivo, l'articolo 2, comma 18 della legge n.335, ha fissato un limite invalicabile per il versamento della contribuzione e per l'erogazione dei trattamenti pensionistici.
- La retribuzione percepita annualmente che supera il massimale non è assoggettabile alla contribuzione previdenziale e non è computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.
- Questo limite si chiama massimale che ogni anno viene rivalutato al tasso di inflazione.
- Il **massimale contributivo per il 2026 è pari a € 122.295,00**: Fonte: circolare INPS n. 153/2025.
- Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile che ogni anno viene ricalcolata dall'INPS sulla base del tasso di inflazione.

Questa aliquota si applica ai dirigenti industriali in quanto la loro retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile che l'INPS con la Circolare n. 153/2025 l'ha ricalcolata a euro 56.224,46 per il 2026.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO – IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO: GLI ADEMPIIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

- Per i lavoratori assunti dopo il 31.12.1995, nel momento in cui il loro livello retributivo si attestì al di sopra del massimale annuo, i datori di lavoro dovranno acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva anteriori al 1°gennaio 1996.
- In caso affermativo sottoporranno a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione senza cioè applicare il massimale.
- In caso di dichiarazione negativa ed in assenza di diverse risultanze eventualmente rilevate da altra fonte in possesso del datore di lavoro, quest'ultimo sottoporrà al prelievo contributivo ai fini pensionistici la sola quota di retribuzione sino al massimale annuo annualmente rivalutabile.
- Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione pensionistica ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile che ogni anno viene ricalcolata dall'INPS sulla base del tasso di inflazione.

Questa aliquota si applica ai dirigenti industriali in quanto la loro retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile che l'INPS con la Circolare n. 153/2025 l'ha ricalcolata a euro 56.224,46 per il 2026.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO – IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO: GLI ADEMPIIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

- Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti parzialmente retribuito.
- I datori di lavoro sotterranno a contribuzione pensionistica (oltre che alle altre contribuzioni) mese per mese l'intera retribuzione sino al raggiungimento del massimale annuo (per il 1996 L. 132 milioni); sotterranno la parte eccedente alla restante contribuzione previdenziale ed assistenziale e aliquote 0,20% (assistenza malattia pensionati) e 0,10% (0,10% asili nido) secondo le misure previste dalle norme in vigore.
- Agli effetti dell'applicazione del massimale si intende per retribuzione quella in denaro ed in natura imponibile quale definita dalle norme regolatorie: per il FPLD l'art. 12 della legge 30.4.1969, n. 153 e successive modificazioni. Si tratta della cosiddetta retribuzione onnicomprensiva.
- Si ricorda che dal 25 giugno 2008 invece i cosiddetti *stock option* non sono soggetti a contribuzione: Circolare INPS n. 123 dell'11 dicembre 2009.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO - IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO: GLI ADEMPIIMENTI DEL LAVORATORE

- Nel caso di diversi rapporti di lavoro che si susseguono nel corso dell'anno le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale.
- Il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo certificazione delle retribuzioni rilasciata dai precedenti datori di lavoro.
- In caso di rapporti di lavoro simultanei, le retribuzioni derivanti dai due distinti rapporti si cumulano agli effetti del massimale.
- I due datori di lavoro provvederanno a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente sino a quando tenendo conto della retribuzione derivante dal simultaneo rapporto non venga raggiunto il massimale.
- Per il mese in cui si verifica il superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile verrà determinata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del massimale medesimo.
- Il lavoratore è tenuto a fornire ai datori di lavoro gli elementi occorrenti per effettuare le relative operazioni.

RISCATTO AGEVOLATO, OPZIONE AL CONTRIBUTIVO E MASSIMALE CONTRIBUTIVO.

Le Circolari INPS del 22.01.2020, n. 6 e del 06.04.2021 n.54 hanno chiarito che il riscatto di laurea c.d. agevolato può essere richiesto anche per periodi antecedenti al 1°gennaio 1996 soltanto se il soggetto interessato presenta anche la domanda di opzione al sistema contributivo.

Per maggiori approfondimenti sul riscatto agevolato e opzione al contributivo si rinvia a questo documento.

Tuttavia è bene ricordare che la semplice presentazione della domanda di opzione al sistema contributivo prevede l'applicazione del massimale contributivo se la retribuzione del soggetto interessato dovesse superare questo importo indipendentemente dall'esito della domanda di riscatto dalla laurea.

L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali ovvero si supera il massimale contributivo.

L'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione in parola rende **irrevocabile** l'opzione stessa.



IL SISTEMA CONTRIBUTIVO – CIRCOLARI E MESSAGGI INPS SUL MASSIMALE CONTRIBUTIVO

- Circolare INPS del 7 settembre 1996, n. 177: Art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.;
- Circolare INPS 29 gennaio 2001, n. 21: Applicabilità del massimale annuo della base contributiva e pensionabile alle pensioni in regime internazionale.;
- Circolare INPS del 17 marzo 2009, n. 42: Chiarimenti in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della L. 335/1995.;
- Circolare INPS del 9 maggio 2019, n. 63: Chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo istruzioni volte a favorire, da parte dei datori di lavoro, l'adozione dei necessari interventi di adeguamento delle dichiarazioni contributive.;
- Messaggio INPS del 31.12.2020, n.5062: L'Istituto riassume il quadro normativo, riepilogando le circolari più rilevanti relative alla disciplina del massimale contributivo.;
- Messaggio INPS del 10 dicembre 2021, n. 4412: Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO – CALCOLO DELLA PENSIONE

L'importo della pensione si ottiene moltiplicando il **montante contributivo** per un **coefficiente di trasformazione**.

- Il Montante Contributivo è determinato dalla somma dei contributi versati e accreditati in tutta la vita lavorativa, “virtualmente” accantonati in un conto individuale e rivalutati a un tasso di rendimento annuo che è pari alla variazione quinquennale del PIL.
- **Per il 2026 bisogna attendere il nuovo messaggio dell'INPS**
- Il Coefficiente di Trasformazione: (i) è l'elemento che permette di determinare le rate della pensione; (ii) è differenziato in ragione dell'età di accesso alla pensione ed esprime il periodo presuntivo di fruizione del trattamento (infatti cresce in relazione all'aumento dell'età di pensionamento).
- I nuovi coefficienti di trasformazione per il biennio 2025-2026 si possono consultare qui.

QUOTE PENSIONISTICHE 2026- EX INPDAI

4- INPDAI

INPDAI quota A - Fino al 31-12-1992

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Anzianità massima in giorni	Importo annuo
56.224,17	0,80	10.800	56.224,17
10.915,23	0,50	10.800	67.139,40
155.785,67	0,40	10.800	222.925,07

INPDAI quota B1 - Dal 01-01-1993 al 31-12-1994

Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Anzianità massima in giorni	Importo annuo
56.224,17	0,80	10.800	56.224,17
10.915,23	0,50	10.800	67.139,40
155.785,67	0,40	10.800	222.925,07

Circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153



QUOTE PENSIONISTICHE 2026 - EX INPDAI (2)

INPDAI quota B2 - Dal 01-01-1995 al 31-12-1996			
Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Anzianità massima in giorni	Importo annuo
56.224,17	0,80	14.400	56.224,17
10.915,23	0,66	14.400	67.139,40
155.785,67	0,53	14.400	222.925,07

INPDAI quota B3 - Dal 01-01-1997 al 31-12-2002			
Fasce retributive	Aliquote percentuali di rendimento	Anzianità massima in giorni	Importo annuo
56.224,17	0,80	14.400	56.224,17
10.915,23	0,64	14.400	67.139,40
33.569,70	0,54	14.400	100.709,10
18.075,99	0,44	14.400	118.785,09
104.139,98	0,36	14.400	222.925,07

Segue Tabella O

Circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153

La Quota B3 si riferisce fino al 31.12.2002, che è la data in cui è stato soppresso l'INPDAI per effetto della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

I dirigenti industriali a partire dal 2003 sono iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, nel Fondo Lavoratori dipendenti.

Per maggiori informazioni si vedano:

Circolare INPS 24 aprile 2003, n. 83;

Circolare INPS 23 giugno 2003, n. 107.

MASSIMALE RETRIBUZIONE PENSIONABILE 2026 - EX INPDAI

Tabella T

MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;

Anno	Minimale retributivo	Massimale retributivo	Tetto pensionabile
2025	12.551,00	219.847,00	55.448,00
2026	12.726,00	222.925,00	56.224,00

Circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153

Per maggiori dettagli sull'applicazione di questo massimale si veda:

Circolare INPS 24 aprile 2003, n. 83;

Circolare INPS 23 giugno 2003, n. 107.